



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BETTAMIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2008 ^(*)

Delega al Governo per la scissione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la confluenza dei ragionieri nel Collegio dei ragionieri e periti commerciali

^(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - È necessario procedere alla scissione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, costituendo un nuovo ente rappresentato dal Collegio dei ragionieri e periti commerciali in cui confluiscono i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano abilitati all'esercizio della professione omonima.

Tale operazione risulta necessaria ed urgente, dal momento che sono trascorsi 3 anni data di entrata in vigore della norma relativa all'unificazione dei rispettivi albi professionali di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. Durante questo periodo non si sono realizzate le condizioni per procedere all'unificazione delle rispettive Casse di previdenza, il cui termine per l'esercizio della delega governativa è spirato al 31 marzo 2007.

A seguito di ciò è improcrastinabile procedere alla costituzione del Collegio dei ragionieri e periti commerciali, ente ad esaurimento in cui confluiscono tutti gli iscritti con il solo titolo professionale di ragioniere e perito commerciale. Viceversa i dottori commercialisti e gli esperti contabili, e per logica conseguenza i rispettivi tirocinanti, permarranno nel già esistente Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Da quanto sopra la necessità di procedere al mutamento della denominazione della vigente Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti che, ricomprendendo in forza del disegno di legge in esame ora anche gli esperti contabili, assumerà la denominazione di «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti ed esperti contabili». Gli esperti contabili devono pertanto confluire solo in quest'ultimo istituto.

Al contrario i ragionieri e periti commerciali confluiti nel neo costituito Collegio dei ragionieri e periti commerciali continueranno a rimanere iscritti nella preesistente Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

A conforto di tale iniziativa si rimanda al parere della Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato del 21 maggio 2001 che, in ordine allo schema di regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che definiva il primo progetto di unificazione delle due professioni respinse il testo sia per la necessità di un «intervento normativo», sia in quanto mancante «di una disciplina unitaria delle due casse di previdenza».

Con la norma in esame viene risolta definitivamente la criticità relativa all'accesso degli esperti contabili, che rappresentano una sezione all'interno della professione dei dottori commercialisti conformatasi alla riforma dei cicli universitari, che prevedono ora il conseguimento della laurea triennale per coloro che intendono accedere alla sezione degli esperti contabili ed il conseguimento della laurea quinquennale per coloro che intendono iscriversi alla sezione dei dottori commercialisti.

È di tutta evidenza che la professione dei ragionieri e periti commerciali è in una fase di progressiva estinzione, avendo allo stato pochissimi nuovi iscritti e tirocinanti, in quanto, con l'introduzione del diploma universitario come requisito di accesso dal 1992 e con l'identità dei percorsi formativi con i dottori commercialisti dal 2002, vi è una ovvia preferenza per gli aspiranti professionisti ad accedere a quest'ultima categoria.

I dottori commercialisti mostrano, al contrario, un *trend* di crescita pari a 4 per cento annuo e contano ad oggi circa 65.000 iscritti e 60.000 tirocinanti.

Per attuare la scissione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e per costituire il nuovo ente dei ragionieri e periti commerciali, così come per disciplinare la Cassa dei dottori commercialisti ed esperti contabili, si è inteso procedere attraverso una legge di delega e alla emanazione dei conseguenti decreti legislativi, atteso il rango della normativa che attualmente disciplina le due professioni, contenuta nel decreto legislativo n. 139 del 2005.

Il disegno di legge consta di 6 articoli. All'articolo 1 è prevista la scissione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e la confluenza dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 sono in possesso del titolo di ragioniere e perito commerciale nel neo costituito ente dei ragionieri e periti commerciali. All'articolo 2 si definiscono gli strumenti con cui procedere alla scissione. All'articolo 3 si stabiliscono le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del Collegio dei ragionieri e periti commerciali, l'ambito

delle attività oggetto della professione, nonché le norme transitorie operative. All'articolo 4 sono definiti i soggetti che entrano a far parte della vigente Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, il mutamento della sua denominazione, nonché la permanenza dei ragionieri e periti commerciali nella relativa preesistente Cassa, nel rispetto e a tutela dei diritti acquisiti relativi ai soggetti iscritti. All'articolo 5 è stabilito che il registro dei revisori contabili, attualmente gestito dall'Istituto dei revisori contabili dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ai sensi del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28 ritorni nella sfera di competenza del Ministero della giustizia, che ne stabilirà la relativa disciplina con apposito regolamento, ciò anche alla luce dei pesanti rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. All'articolo 6, infine, sono dettati i principi e i criteri cui il legislatore delegato dovrà attenersi nel predisporre la disciplina relativa ai Consigli nazionali e locali dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili in carica al momento di entrata in vigore della legge e l'indizione delle elezioni dei nuovi organi direttivi e di controllo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È costituito il Collegio dei ragionieri e periti commerciali in cui confluiscono coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono in possesso del titolo di ragioniere e perito commerciale, già iscritti nell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, n. 135.

Art. 2.

1. Alla scissione di cui all'articolo 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con decreto legislativo da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Tali pareri sono resi entro 15 giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Art. 3.

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:

a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del Collegio dei ragionieri e periti commerciali e la loro composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività;

b) l'ambito delle attività oggetto della professione di ragioniere e perito commerciale;

c) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza del personale esistente negli attuali enti nazionali e locali dei dottori commercialisti ed esperti contabili all'interno del neo istituito Collegio dei ragionieri e periti commerciali, definendo altresì l'ambito territoriale dei Collegi locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

Art. 4.

1. Entrano a far parte della vigente Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti anche gli esperti contabili, per cui la nuova denominazione è la seguente «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti ed esperti contabili». Gli esperti contabili devono pertanto confluire solo nella predetta Cassa.

2. A tale istituto appartengono tutti i dottori commercialisti iscritti nell'Ordine dei dottori commercialisti alla data del 31 dicembre 2007, i dottori commercialisti ed esperti contabili abilitati successivamente al 1° gennaio 2008, i tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. I ragionieri e periti commerciali appartenenti al neo istituito Collegio dei ragionieri e periti commerciali continueranno a rima-

neri iscritti alla preesistente Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, istituto che manterrà la propria autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale. In tale Cassa continueranno a confluire i contributi previdenziali relativi ai soggetti di cui al precedentemente periodo; l'Istituto, con risorse proprie, anche in una prospettiva di liquidazione del proprio patrimonio, provvederà a fornire ai ragionieri e periti commerciali iscritti il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale, nel rispetto e a tutela dei diritti acquisiti relativi ai soggetti iscritti.

Art. 5.

1. La gestione del registro dei revisori contabili è affidato ad una specifica unità organizzativa del Ministero della giustizia. È abrogato il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28.

Art. 6.

1. Nell'esercizio delle deleghe affidate nel presente provvedimento legislativo, il Governo disciplina lo scioglimento del Consiglio nazionale e dei consigli locali degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indizione di nuove elezioni degli organi direttivi e di controllo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei ragionieri e periti commerciali.

